

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spagna)
l'11 aprile 2018 — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. / Asendia Spain, S.L.U.**

(Causa C-259/18)

(2018/C 221/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spagna)

Parti

Ricorrente: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

Resistente: Asendia Spain, S.L.U.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio ⁽¹⁾ (direttiva sui servizi postali), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 ⁽²⁾, ostino a una normativa nazionale in base alla quale la garanzia concessa all'operatore postale designato per la fornitura del servizio include il suo riconoscimento come unico operatore autorizzato a distribuire mezzi di affrancatura diversi dai francobolli.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di servizi postali l'obbligo imposto agli operatori postali privati di disporre di punti vendita fisici aperti al pubblico per distribuire e commercializzare mezzi di affrancatura diversi dai francobolli.

⁽¹⁾ GU 1998, L 15, pag. 14.

⁽²⁾ Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU 2008, L 52, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof (Austria) il 20 aprile
2018 — Verein für Konsumenteninformation / TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für
Publikumsfonds mbH & Co KG**

(Causa C-272/18)

(2018/C 221/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Resistente: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'esclusione dall'ambito di applicazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione di Roma, del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: la «Convenzione») e dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma I») ⁽¹⁾ riguardi anche gli accordi tra un fiduciante e un fiduciario, il quale detenga una partecipazione in una società in accomandita per conto del fiduciante, in particolare nel caso in cui sussista una connessione tra l'atto costitutivo della società e il contratto fiduciario.
- 2) Nel caso in cui la risposta alla prima questione fosse negativa:

Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva clausole») ⁽²⁾ debba essere interpretato nel senso che sia abusiva una clausola contenuta in un contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore concernente la gestione di una partecipazione in una società in accomandita, che non è stata oggetto di negoziato individuale e stabilisce l'applicabilità della legge dello Stato in cui ha sede la società in accomandita, allorché l'unico scopo del contratto fiduciario è costituito dalla gestione della partecipazione nella società e al fiduciante spettano i diritti e gli obblighi di un azionista diretto.

- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione:

Se la risposta sia diversa nel caso in cui il professionista non debba recarsi nel paese del consumatore ai fini della prestazione dei servizi dovuti, ma sia tenuto a distribuire gli utili e altri vantaggi patrimoniali derivanti dalla partecipazione, nonché a fornire al consumatore informazioni inerenti all'andamento della partecipazione. Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione.

- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se tale risposta non muti nel caso in cui, segnatamente, la domanda di sottoscrizione del consumatore sia stata firmata nel suo paese di residenza, il professionista metta a disposizione informazioni sulla partecipazione anche su internet e sia stato istituito nel paese del consumatore un organismo di pagamento, cui il consumatore deve versare l'importo della partecipazione, sebbene il professionista non sia autorizzato a disporre del relativo conto bancario. Se la soluzione sia diversa a seconda che sia applicabile il regolamento Roma I oppure la Convenzione.

⁽¹⁾ GU 2008, L 177, pag. 6.

⁽²⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 23 aprile 2018 — Milan Vinš / Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-275/18)

(2018/C 221/14)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Milan Vinš

Resistente: Odvolací finanční ředitelství